

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA
UTILITA' NEL PROCEDIMENTO DI MESSA ALLA PROVA

TRA

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

E

ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE DI CALTAGIRONE





TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' NEL PROCEDIMENTO DI MESSA ALLA PROVA

(ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015 n. 88)

TRA

Il Tribunale di Caltagirone (C.F. n. 82004000871) in seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente dott.ssa Giovanna Scibilia domiciliata per la carica presso il Palazzo di Giustizia sito in Caltagirone Viale Mario Milazzo n. 218

E

L'Ente Giuridico Istituto Maria Ausiliatrice (CF: 00561780875) di seguito indicato come Ente nella persona del legale rappresentante Enza Boscarello (C.F. BSCNZE62R54B428D) con sede legale in Caltagirone – Via Porto Salvo n.6.

PREMESSO:

- Che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- Che ai sensi del suddetto art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni, le aziende sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- Che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 - comma 1 - del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
- Che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.;
- Che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento.

Tutto ciò premesso costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che **n. soggetti** (contemporaneamente) svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis del c.p.

L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente le seguenti attività, rientranti nei settori d'impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:

- a) prestazioni di manutenzione locali, giardini, campi, pulizia degli ambienti;
- b) attività di supporto al personale addetto all'accoglienza ed alla segreteria;
- c) collaborazione in attività culturali, educative, didattiche, ludico-sportive;
- d) supporto nei servizi a favore di minori e anziani (compreso aiuto spesa);
- e) accompagnamento con trasporto per la realizzazione di attività nell'ambito della promozione sociale, per il raggiungimento di uffici e strutture sanitarie, per il disbrigo di pratiche al fine di alleviare i disagi e migliorare il benessere delle persone in difficoltà;
- f) prestazioni di lavoro inerenti le specifiche attitudini, competenze o professionalità del soggetto;

L'Ente si impegna a comunicare all'UEPE i nominativi degli incaricati di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire le relative istruzioni.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione/integrazione dell'elenco delle prestazioni o dei nominativi alla cancelleria del Tribunale e all'UEPE.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. n. 88/2015 e s.m.i. e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità della propria sede alle norme in materia di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la

predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D.L.gs 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico dell'Ente, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.


Art. 5

L'Ente comunicherà all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Saranno, inoltre, segnalate con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale. In tal caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la



visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'eventuale strumento di equivalente rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'Ente sul nominativo dei funzionari incaricati di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, **dovranno redigere una relazione** che documenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività per cui vi è convenzione da parte dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente

convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

La presente convenzione ha la durata di anni 1 (uno) decorrente dalla sottoscrizione della stessa, e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata in caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno sessanta giorni alle altre parti contraenti.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Copia della convenzione verrà inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Caltagirone li. 30/06/2022.....

Il Presidente del Tribunale
(dott.ssa Giovanna Scibilia)





Il Rappresentante Legale dell'Istituto Maria Ausiliatrice
(Enza Boscarello)



